



COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI
Provincia di Avellino

COPIA

Registro Generale n. 152

DETERMINAZIONI AFFARI GENERALI

N. 41 DEL 13-08-2021

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: Determina a contrarre per la stipula di una convenzione con Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. nr. 117/2017 per attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto 2021 in co-progettazione con il Comune rivolti ai minori, ai sensi dell'art. 63 del D.L. n. 73/2021 conv. in Legge nr. 106/2021 - Impegno di spesa e affidamento

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di agosto, il Responsabile del Servizio GENTILE ANTONIO;

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;

Vista la Legge 7.8.1991 n.241 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 3 e 13 e seguenti del D. Lvo 3.2.1993 n. 29;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191 del D. L.vo 267/2000;

PREMESSO CHE:

- l'art. 63, commi 1-4, del Decreto Legge n. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche con Legge 23 luglio 2021, n. 106, avente ad oggetto: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", ha previsto di destinare ai Comuni risorse pari ad euro 135 milioni per finanziare iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori;
- a seguito di intesa in Conferenza Unificata in data 24 giugno 2021, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia con Decreto adottato in pari data, registrato presso la Corte dei conti il 21 luglio 2021, ha stabilito i criteri per il riparto del fondo ed ha disposto l'assegnazione delle risorse in favore dei Comuni, da cui sono stati esclusi i Comuni che hanno espressamente manifestato di non voler avvalersi del finanziamento;
- la Regione Campania, in tal senso, ha attivato l'azione ricognitiva presso i Comuni, con nota prot. n. 0298749 del 03.06.2021;
- in esecuzione al predetto decreto ministeriale, è stata riconosciuta a questo Ente la somma di € **2.346,79** per le finalità di cui innanzi;

PRESO ATTO:

- che con Messaggio n. 2 del 12 luglio 2021, dal titolo "*Finanziamento dello Stato in favore dei comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, ai sensi dell'articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*" sono stati forniti i seguenti chiarimenti:

"A fronte dei numerosi quesiti posti dai comuni circa le modalità di spesa delle risorse ad essi destinate – l'utilizzo delle quali sarà monitorato dal Dipartimento per le politiche della famiglia sulla base della documentazione fornita da ciascun comune come previsto dall'articolo 2, comma 7, del citato decreto 24 giugno 2021 – si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative, in analogia a quanto avvenuto lo scorso anno.

In primo luogo, si evidenzia che, dai numerosi quesiti posti al Dipartimento, formalmente e per le vie brevi, da parte degli enti territoriali coinvolti, emerge un mutato quadro di contesto rispetto a quello dello scorso anno, che testimonia l'avvenuto consolidamento in molte realtà territoriali dell'offerta delle iniziative che propongono opportunità educative per i minori - anche grazie al superamento delle criticità post-emergenziali dovuto all'iniziativa realizzata nel 2020 - A ciò corrisponde per contro una crescente domanda da parte delle famiglie, che tuttavia non può essere integralmente soddisfatta, proprio per i nuclei familiari più vulnerabili, a causa dei costi posti a carico degli stessi. Da qui la necessità di un corrispondente mutamento di approccio, volto ad intendere la nozione di "potenziamento" dei servizi nuovamente utilizzata dalla norma in un'accezione necessariamente diversa, in quanto doverosamente rispondente alle diverse istanze delle famiglie. Laddove, cioè, l'originario obiettivo di perequazione dell'offerta territoriale è stato raggiunto attraverso il contributo delle risorse nazionali, non vi è più ragione di non assecondare anche iniziative volte a fornire direttamente sostegno economico alle famiglie per accedere ai servizi, in quanto comunque volte ad intensificare e quindi "potenziare" i fruitori degli stessi.

Melius re perpensa, pertanto, diversamente che in passato, si ritiene che tra le finalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate siano da includere anche gli eventuali contributi economici che i comuni intendano offrire a favore delle famiglie per l'accesso al servizio, non ravvisandosi, a contesto mutato, e in ragione di ridetto mutamento, ostacoli terminologici o formali nella immutata formulazione della norma, tale essendo peraltro la finalità evolutiva sottesa alla scelta del Ministero al momento della reiterata proposta legislativa.

Anche in considerazione della logica di contesto pocanzi descritta, si elencano di seguito, a titolo meramente esemplificativo, alcune modalità di utilizzo delle risorse relativamente al finanziamento 2021. In particolare, si precisa che i comuni beneficiari del finanziamento possono:

- a) acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, con funzione strumentale rispetto agli interventi da realizzare per il potenziamento delle attività (es. strutture mobili per ospitare le*

attività all'aria aperta per i bambini, servizi di sanificazione degli spazi, utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione);

b) sottoscrivere atti, quali protocolli, intese, convenzioni o contratti, secondo la normativa vigente, con altri enti pubblici e privati (ad esempio altri comuni, ed enti più dettagliatamente indicati dal decreto di riparto, quali servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritari, scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica), finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l'affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge;

c) realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività;

d) elargire contributi economici, anche sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare direttamente le famiglie con figli minori che frequentano le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa.

In secondo luogo, si ritiene opportuno evidenziare che, rispetto all'anno 2020, per l'anno 2021 è stata ampliata la platea della popolazione beneficiaria delle attività oggetto di potenziamento da parte dei comuni. In particolare, mentre nel 2020 era stata indicata la fascia di età 3-14 e poi, in fase di conversione della norma in legge, la fascia di età 0-16, nel 2021 la popolazione beneficiaria è quella minorenni (età 0-17) (articolo 63, comma 1).

TENUTO CONTO:

- delle "Linee guida, pubblicate dal Dipartimento per le politiche della famiglia, per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, aggiornate al 21 maggio 2021 (la prima pubblicazione è avvenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020). Il testo è stato redatto grazie al lavoro congiunto con Associazione nazionale comuni italiani, Unione delle Province d'Italia, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Società italiana di pediatria, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche giovanili e dello sport, ed è integrato dalle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il documento è allegato all'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia"
- che questo Comune è partner dell'iniziativa progettuale denominata "Kids Make Dreams: luoghi creativi per educare" - progetto 2017-GER-01054, selezionata e finanziata dalla Impresa Sociale "Con i bambini", nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa, di cui il capofila è l'ETS "Fondazione Villa Fiorita Ianieri-D'Ambrosio" unitamente ai partner territoriali pubblici e privati quali: il Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia", la Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi, il Comune di Morra De Sanctis, l'ApS "Oratorio Don Siro Colombo", l'Associazione di Volontariato "Galea" di Sant'Angelo dei Lombardi, la Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Morra De Sanctis, l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia - Ufficio Caritas, etc.
- che l'iniziativa progettuale cui questo comune ha aderito vuole essere in grado di incidere in modo significativo sia sui percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale di bambini e ragazzi, attraverso azioni congiunte "dentro e fuori la scuola", sviluppando e rafforzando l'alleanza, le competenze, il lavoro e la capacità di innovazione dei soggetti che si assumono la responsabilità educativa "comunità educante" e prevenendo precocemente varie forme di disagio: dispersione e abbandono scolastico, bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile;
- che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative dei bambini/e e dei ragazzi/e al di fuori del contesto domestico, e che a tali limitazioni si è accompagnata la sospensione di tutte le attività educative in presenza, impedendo così il regolare sviluppo delle potenzialità dei bambini/e e ragazzi/e derivante dallo svolgimento di esperienze al di fuori del contesto familiare;
- che al fine di contribuire a ridurre il divario ludico ed educativo generato dalla necessità di contenimento del virus, è intenzione di questo Comune definire, attraverso tavoli di co-progettazione avviati in sinergia ai partner territoriali con i quali ha avviato l'attuazione delle azioni progettuali previste nell'ambito dell'iniziativa "Kids make Dreams: luoghi creativi per educare", l'attuazione di interventi progettuali, di natura sperimentale ed innovativa, di educazione non formale e informale e di

attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza, in conformità con le indicazioni di cui alle "Linee guida, pubblicate dal Dipartimento per le politiche della famiglia, per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, aggiornate al 21 maggio 2021;

- che dall'esito di incontri informali avuti nelle scorse settimane è scaturita la proposta di implementare le attività progettuali previste dal citato progetto, contribuendo così allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini/e e dei ragazzi/e come individui attivi e responsabili all'interno delle proprie comunità e promuovere il loro impegno verso la società che li circonda, nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche e di genere.
- che dalla partnership territoriale è stato individuato, quale soggetto con il quale avviare formalmente una collaborazione con il Comune di Guardia Lombardi per la realizzazione ed implementazione delle attività integrative a quelle già previste dall'iniziativa progettuale innanzi richiamata il partner "**Oratorio Don Siro Colombo APS – ASD**" con sede legale nel comune di Morra De Sanctis alla Piazza F. De Sanctis, 1 e sede operativa in Guardia Lombardi alla Piazza Francesco De Sanctis, 1, C.F.: 91009570648, **Ente del Terzo Settore iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al nr. 58 con Decreto Direttoriale 414/II/12 del 03/12/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, affiliato e riconosciuto dall'ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia, riconosciuta dal Ministero dell'Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con Decreto in data 28 marzo 1972, riconosciuta dal Ministero dell'Interno quale ente educativo e culturale con Decreto in data 27 aprile 1977, iscritta al registro delle associazioni di Promozione Sociale con Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali con il nr. 58 in data 21 novembre 2002) e si adopera, con le sue attività, nel seguire i giovanissimi, gli adolescenti e i giovani nella loro crescita umana, morale e culturale.
- che il partner "Oratorio Don Siro Colombo APS – ASD" svolge le sue attività nel territorio ricadente nell'Ambito Sociale A2 e con maggiore presenza nei comuni di Morra De Sanctis, Guardia Lombardi come si evince anche dall'Atto Costitutivo;

RITENUTO di dover procedere al potenziamento delle attività ludiche e di aggregazione socio-ricreativa, con tempistiche rapide, in modo da assicurare il raggiungimento delle finalità sociali per le quali sono state ideate;

DATO ATTO che, al fine di dare attuazione all'intervento previsto dal dipartimento per la Famiglia, risulta opportuno acquisire servizi specialistici in ambito di animazione territoriale ed attività culturali in conformità alle modalità di utilizzazione sub lett. b) di cui al Messaggio n. 2 del 12 luglio 2021;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. nr. 36 del 14.07.2021, esecutiva, con la quale l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di avvalersi della collaborazione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione, in virtù di quanto previsto dall'art. 63, commi 1-4, del Decreto Legge n. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche con Legge 23 luglio 2021, n. 106, avente ad oggetto: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", per l'attivazione di attività ludico - ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto 2021 rivolti a bambini /ragazzi di età compresa tra i 0 e i 17 anni;

CONSIDERATO che con il medesimo deliberato è stato demandato al responsabile AA.GG. l'adozione degli atti conseguenziali per l'attivazione dei centri estivi;

RITENUTO di dover dar corso a quanto stabilito dal predetto deliberato;

CONSIDERATO che:

- il Codice dei contratti pubblici non esaurisce le modalità di erogazione dei servizi alla persona; accanto all'affidamento a terzi con un appalto o una concessione di servizi infatti, è possibile l'utilizzo di altri strumenti, come la gestione mediante il convenzionamento, basato sul modello dell'accreditamento, e le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, oggi disciplinate dall'art. 56 del Codice del Terzo settore, che consente alle amministrazioni pubbliche di poter sottoscrivere tali convenzioni, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; a tali ipotesi si affianca la co-progettazione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse, di cui all'art. 55 del Codice del Terzo settore, che prevede il coinvolgimento dell'ente del privato sociale in partenariato sin dalla fase di definizione progettuale dei servizi;
- come chiarito dalla delibera ANAC 20, gennaio 2016, n. 32 recante "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali la scelta tra i vari strumenti è rimessa alla scelta

discrezionale, ma motivata dell'Amministrazione precedente, e ciò anche in seguito all'approvazione del nuovo Codice dei Contratti; nel quadro normativo vigente, dunque, ogni fattispecie di cui trattasi si trova ad essere regolata tanto dal Codice dei contratti pubblici, quanto dal recente Codice del Terzo settore, adottato con d.lgs. 3 luglio 2017;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 all'art. 3 recante "autonomia dei comuni e delle province" prevede al comma 5 che: "i Comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106 ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore tra cui le organizzazioni di volontariato; e l'art. 32, richiamando l'art 5, stabilisce che le organizzazioni di volontariato sono enti del terzo settore costituiti per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tra le quali indica: al punto a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; e al punto i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l'art. 55 del D. Lgs. 117/2017 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale responsabilità ed unicità dell'amministrazione (omississ ...) assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e che, al comma 3 dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio;
- sul piano sostanziale la convenzione, in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale rappresenta l'impegno da parte dell'ente pubblico e dell'organismo del Terzo Settore accomunati dalle stesse finalità di solidarietà, di collaborare in un'attività di pubblico interesse; di conseguenza non è qualificabile come contratto di appalto pubblico non ravvisandosi nella convenzione con le associazioni di volontariato un contratto a titolo oneroso che comporta un ristoro più ampio del semplice rimborso spese. L'atto regolatorio su cui codesta Stazione Appaltante definisce la convenzione sarà quindi determinato dalle Linee guida A.N.A.C. n. 32 del 20.06 2018 - L'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali;
- il Consiglio di Stato, con la sentenza 3208/2015, ha rilevato, che l'attività delle associazioni di volontariato si basa sul carattere volontario, spontaneo e gratuito dell'attività prestata dai volontari, priva di alcun connotato di lucro anche indiretto, e realizza il principio di solidarietà veicolando le risorse tecniche ed umane che tali soggetti sono disposti a mettere a disposizione della collettività per il conseguimento dei fini istituzionali";
- la Convenzione derivante dalla co-progettazione del Servizio rilevata in base ai fabbisogni ha come scopo l'attivazione di attività ludico - ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto 2021 rivolti a bambini /ragazzi di età compresa tra i 0 ed i 17 anni;
- la Convenzione avrà durata per il periodo agosto-settembre e decorre dalla data di sottoscrizione della stessa;
- l'art.33, comma 3, del Codice del Terzo Settore stabilisce che per le attività di interesse generale prestate le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- la copertura assicurativa ai sensi dell'art.18, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017 è elemento essenziale per la stipula della convenzione e i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione e sono ricompresi nel rimborso sopra citato;
- che l'art. 56, comma 1, D. Lgs. 117/2017 stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico

Nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, e al comma 2 stabilisce che le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- il criterio dell'aggiudicazione è quello dell'affidamento diretto della convenzione. La Corte di giustizia è intervenuta nuovamente ribadendo che "le autorità locali di uno Stato membro possono procedere ad attribuire la fornitura di servizi mediante affidamento diretto, in assenza di pubblicità, ad associazioni di volontariato, a condizione che le associazioni non abbiano fini di lucro abbiano una finalità sociale e lo Stato persegua un obiettivo di solidarietà, come la tutela della salute della collettività e ragioni di efficienza di bilancio. Le autorità di uno Stato membro che intendano ricorrere direttamente alle associazioni di volontariato non sono tenute a effettuare una previa comparazione delle proposte delle varie associazioni. Queste ultime possono svolgere anche alcune limitate attività commerciali ma solo a condizione che siano marginali e servano di sostegno al perseguimento dell'attività di volontariato" (Corte di giustizia, sez. V, 25 gennaio 2016, C-50/2014);
- questo Ente in attuazione dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, intende avvalersi, giusta nota di richiesta di disponibilità prot. nr. 3622 del 02/08/2021, inviata via pec, per la co-progettazione dell'attività ludico - ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto 2021 rivolti a bambini / ragazzi di età compresa tra i 0 e i 17 anni con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione da svolgersi presso l'area di proprietà comunale sita alla via Coste (ex area prefabbricati coste basse) dell'Associazione di Promozione Sociale denominata "**Oratorio Don Siro Colombo APS - ASD**" con sede legale nel comune di Morra De Sanctis alla Piazza F. De Sanctis, 1 e sede operativa in Guardia Lombardi alla Piazza Francesco De Sanctis, 1, C.F.: 91009570648, **Ente del Terzo Settore iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al nr. 58 con Decreto Direttoriale 414/II/12 del 03/12/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, affiliato e riconosciuto dall'ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia, riconosciuta dal Ministero dell'interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con Decreto in data 28 marzo 1972, riconosciuta dal Ministero dell'Interno quale ente educativo e culturale con Decreto in data 27 aprile 1977, iscritta al registro delle associazioni di Promozione Sociale con Decreto Ministero dei Lavoro e Politiche Sociali con il nr. 58 in data 21 novembre 2002), di comprovata professionalità e affidabilità dimostrata nel condurre e realizzare convenzioni con vari enti pubblici e privati quali ad esempio la Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Morra De Sanctis, oltre ai requisiti di moralità professionale, adeguata attitudine e capacità tecnica per la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa, giusta documentazione acquisita agli atti di questo Ente prot. n. 3693 del 06.08.2021;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto all'aggiornamento ANAC del 06 giugno 2016 punto B 18, la presente procedura non necessita dell'acquisizione del CIG in quanto non rientra nella disciplina di cui alla Legge n 136/2010;
- non è stato acquisito il DURC in quanto l'associazione non ha dipendenti, come dichiarato dal legale rappresentante dell'Associazione "**Oratorio Don Siro Colombo APS - ASD**", giusta dichiarazione in atti;

VISTI:

- il D.Lgs. nr. 267/2000;
- il D.Lgs nr. 117/2017;
- il D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.;
- la delibera ANAC 20 gennaio 2016, n. 32;
- le Linee guida A.N.A.C. n. 32 del 20.06.2018;
- Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATI:

- Il Decreto Sindacale nr. 01 del 07.01.2021, con il quale sono stati attribuiti i poteri gestionali dell'area AA.GG. al Sindaco Antonio Gentile;
- la determina del servizio Affari Generali nr. 02 del 28.01.2020, reg. gen. nr. 10/2020, con la quale sono state assegnate le funzioni inerenti il ruolo di responsabile dei procedimenti amministrativi relativamente all'area AA.GG (Segreteria e affari generali) al geom. Vincenzo Camarca, dell'UTC;

SCHEMA DI CONVENZIONE PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE DI EDUCAZIONE NON FORMALE E ATTIVITÀ SPERIMENTALI DI EDUCAZIONE ALL'APERTO 2021 IN CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE RIVOLTI A BAMBINI / RAGAZZI DI ETÀ COMPRESA TRA I 0 E I 17 ANNI AI SENSI DELL'ART. 63 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73.

L'anno 2021 il giorno _____ del mese _____, con la presente scrittura privata, l'Ente Comune di Guardia Lombardi (di seguito solo Comune), con sede in Piazza Vittoria codice fiscale 82000410645 e partita IVA 01668940644, qui rappresentato dal Sindaco p.t. Signor Antonio Gentile domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente

E

l'Associazione senza scopo di lucro denominata "**Oratorio Don Siro Colombo APS – ASD**" (di seguito solo Associazione) con sede legale nel comune di Morra De Sanctis alla Piazza F. De Sanctis, 1 e sede operativa in Guardia Lombardi alla Piazza Francesco De Sanctis, 1, C.F.: **91009570648**, nella persona del legale rappresentate Signor **Fiorenzo Vespasiano**, nato a **Benevento** il **10/05/1984**, C.F.: **VSPFNZ84E10A783R** il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Richiamati:

- il D.Lgs. nr. 267/2000;
- il D.Lgs nr. 117/2017;
- il D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.;
- la delibera ANAC 20 gennaio 2016, n. 32;
- le Linee guida A.N.A.C. n. 32 del 20.06.2018;

- Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato, inoltre, che:

- il Codice dei contratti pubblici non esaurisce le modalità di erogazione dei servizi alla persona; accanto all'affidamento a terzi con un appalto o una concessione di servizi infatti, è possibile l'utilizzo di altri strumenti, come la gestione mediante il convenzionamento, basato sul modello dell'accreditamento, e le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, oggi disciplinate dall'art. 56 del Codice del Terzo settore, che consente alle amministrazioni pubbliche di poter sottoscrivere tali convenzioni, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; a tali ipotesi si affianca la co-progettazione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse, di cui all'art. 55 del Codice del Terzo settore, che prevede il coinvolgimento dell'ente del privato sociale in partenariato sin dalla fase di definizione progettuale dei servizi;
- come chiarito dalla delibera ANAC 20, gennaio 2016, n. 32 recante "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali la scelta tra i vari strumenti è rimessa alla scelta discrezionale, ma motivata dell'Amministrazione procedente, e ciò anche in seguito all'approvazione del nuovo Codice dei Contratti; nel quadro normativo vigente, dunque, ogni fattispecie di cui trattasi si trova ad essere regolata tanto dal Codice dei contratti pubblici, quanto dal recente Codice del Terzo settore, adottato con d.lgs. 3 luglio 2017;
- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 all'art. 3 recante "autonomia dei comuni e delle province" prevede al comma 5 che: "i Comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Considerato, infine, che:

- che l'art. 63, commi 1-4, del Decreto Legge n. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche con Legge 23 luglio 2021, n. 106, avente ad oggetto: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", ha previsto di destinare ai Comuni risorse pari ad euro 135 milioni per finanziare iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori;
- a seguito di intesa in Conferenza Unificata in data 24 giugno 2021, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia con Decreto adottato in pari data, registrato presso la Corte dei conti il

- 21 luglio 2021, ha stabilito i criteri per il riparto del fondo ed ha disposto l'assegnazione delle risorse in favore dei Comuni, da cui sono stati esclusi i Comuni che hanno espressamente manifestato di non voler avvalersi del finanziamento;
- la Regione Campania, in tal senso, ha attivato l'azione ricognitiva presso i Comuni, con nota prot. n. 0298749 del 03.06.2021;
 - in esecuzione al predetto decreto ministeriale, è stata riconosciuta a questo Ente la somma di € 2.346,79 per le finalità di cui innanzi;
 - che con Messaggio n. 2 del 12 luglio 2021, dal titolo "Finanziamento dello Stato in favore dei comuni per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, ai sensi dell'articolo 63, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73", il Dipartimento per le politiche della famiglia ha fornito chiarimenti ed alcune indicazioni operative sul corretto utilizzo delle risorse;
 - che questo comune è partner dell'iniziativa progettuale denominata "*Kids Make Dreams: luoghi creativi per educare*" - progetto 2017-GER-01054, selezionata e finanziata dalla Impresa Sociale "Con i bambini", nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa, di cui il capofila è l'ETS "Fondazione Villa Fiorita Ianicri-D'Ambrosio" unitamente ai partner territoriali pubblici e privati quali: il Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia", la Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi, il comune di Morra De Sanctis, l'ApS "Oratorio Don Siro Colombo", l'Associazione di Volontariato "Galea" di Sant'Angelo dei Lombardi, la Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Morra De Sanctis, l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi - Conza - Nusco - Bisaccia - Ufficio Caritas, etc.
 - che l'iniziativa progettuale cui questo comune ha aderito vuole essere in grado di incidere in modo significativo sia sui percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale di bambini e ragazzi, attraverso azioni congiunte "dentro e fuori la scuola", sviluppando e rafforzando l'alleanza, le competenze, il lavoro e la capacità di innovazione dei soggetti che si assumono la responsabilità educativa "comunità educante" e prevenendo precocemente varie forme di disagio: dispersione e abbandono scolastico, bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile;
 - che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato fortemente le opportunità ludiche e ricreative dei bambini/e e dei ragazzi/e al di fuori del contesto domestico, e che a tali limitazioni si è accompagnata la sospensione di tutte le attività educative in presenza, impedendo così il regolare sviluppo delle potenzialità dei bambini/e e ragazzi/e derivante dallo svolgimento di esperienze al di fuori del contesto familiare;
 - che al fine di contribuire a ridurre il divario ludico ed educativo generato dalla necessità di contenimento del virus, è intenzione di questo Comune definire, attraverso tavoli di co-progettazione avviati in sinergia ai partner territoriali con i quali ha avviato l'attuazione delle azioni progettuali previste nell'ambito dell'iniziativa "*Kids make Dreams: luoghi creativi per educare*", l'attuazione di interventi progettuali, di natura sperimentale ed innovativa, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza, in conformità con le indicazioni di cui alle "Linee guida, pubblicate dal Dipartimento per le politiche della famiglia, per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, aggiornate al 21 maggio 2021;
 - che dall'esito di incontri informali avuti nelle scorse settimane è scaturita la proposta di implementare le attività progettuali previste dal citato progetto, contribuendo così allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini/e e dei ragazzi/e come individui attivi e responsabili all'interno delle proprie comunità e promuovere il loro impegno verso la società che li circonda, nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche e di genere.
 - che dalla partnership territoriale è stato individuato, quale soggetto con il quale avviare formalmente una collaborazione con il comune di Guardia Lombardi per la realizzazione ed implementazione delle attività integrative a quelle già previste dall'iniziativa progettuale innanzi richiamata il partner "**Oratorio Don Siro Colombo APS - ASD**" con sede legale nel comune di

Morra De Sanctis alla Piazza F. De Sanctis, 1 e sede operativa in Guardia Lombardi alla Piazza Francesco De Sanctis, 1, C.F.: 91009570648, **Ente del Terzo Settore iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al nr. 58 con Decreto Direttoriale 414/II/12 del 03/12/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, affiliato e riconosciuto dall'ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia, riconosciuta dal Ministero dell'Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con Decreto in data 28 marzo 1972, riconosciuta dal Ministero dell'Interno quale ente educativo e culturale con Decreto in data 27 aprile 1977, iscritta al registro delle associazioni di Promozione Sociale con Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali con il nr. 58 in data 21 novembre 2002) e si adopera, con le sue attività, nel seguire i giovanissimi, gli adolescenti e i giovani nella loro crescita umana, morale e culturale. che il partner "Oratorio Don Siro Colombo APS – ASD" svolge le sue attività nel territorio ricadente nell'Ambito Sociale A2 e con maggiore presenza nei comuni di Morra De Sanctis, Guardia Lombardi come si evince anche dall'Atto Costitutivo;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, si affida all'Ente del Terzo Settore "Oratorio Don Siro Colombo APS – ASD" l'attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto 2020 in co-progettazione con il comune rivolti a bambini / ragazzi di età compresa tra i 0 e 17 anni ai sensi dell'art. 63, commi 1-4, del Decreto Legge n. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche con Legge 23 luglio 2021, n. 106, avente ad oggetto: "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*".

Dette attività dovranno svolgersi secondo quanto co-progettato e riportato nella proposta di implementazione delle attività progettuali previste dal progetto "*Kids make Dreams: luoghi creativi per educare*", contribuendo così allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini/e e dei ragazzi/e come individui attivi e responsabili all'interno delle proprie comunità e promuovere il loro impegno verso la società che li circonda, nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche e di genere, che costituisce parte integrante del presente accordo.

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività ad utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Nel rispetto delle finalità del volontariato, il Comune di Guardia Lombardi e l'Associazione, tramite i propri uffici, coordineranno i volontari con il proprio personale.

Articolo 3 – Finalità

L'Amministrazione Comunale, a norma dell'articolo 56 del Codice, intende far svolgere ad una Associazione di Promozione Sociale le attività di cui all'art. 2, che riveste un ruolo consolidato sul territorio nell'ambito dei servizi rivolti ai minori e nell'ambito della partnership di cui all'iniziativa progettuale denominata "*Kids make Dreams: luoghi creativi per educare*" cui il comune di Guardia Lombardi ha aderito.

Il Comune di Guardia Lombardi, pertanto, intende sostenere le famiglie nel periodo estivo al fine di consentire a bambini e adolescenti di svolgere attività ludiche ed educative, tenendo in debita considerazione l'emergenza sanitaria in corso, tenendo conto che la realizzazione di esperienze ed attività all'aperto rappresenta un'opportunità fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico dei bambini e degli adolescenti anche nel periodo estivo.

Articolo 4 – Oggetto del Servizio

Gestione delle attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto 2021 in co-progettazione con il comune rivolti a bambini / ragazzi di età compresa tra i 0 e 17 anni ai sensi dell'art. 63, commi 1-4, del Decreto Legge n. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche con Legge 23 luglio 2021, n. 106, avente ad oggetto: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

Le attività dovranno svolgersi secondo quanto co-progettato e riportato nella proposta di implementazione delle attività progettuali previste dal progetto "Kids make Dreams: luoghi creativi per educare", contribuendo così allo sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini/e e dei ragazzi/e come individui attivi e responsabili all'interno delle proprie comunità e promuovere il loro impegno verso la società che li circonda, nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche e di genere,

Il soggetto convenzionato con il Comune di Guardia Lombardi, per la realizzazione e la gestione delle attività estive, assume a proprio carico i seguenti impegni:

1. svolgere le attività educative e/o ricreative con personale con comprovata esperienza nel settore ludico-ricreativo e in numero adeguato in relazione al numero di minori coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
2. impegnarsi a svolgere le attività educative e/o ricreative in collaborazione con gli altri soggetti della partnership di cui all'iniziativa progettuale "Kids make Dreams: luoghi creativi per educare" da svolgersi presso l'area di proprietà comunale sita alla via Coste (ex area prefabbricati coste basse);
3. impegnarsi a realizzare dette attività per cinque giorni settimanali, per 4 ore giornaliere nel periodo agosto/settembre 2021;
4. impegnarsi a garantire quanto indicato nelle "Linee guida, pubblicate dal Dipartimento per le politiche della famiglia, per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, aggiornate al 21 maggio 2021;
5. dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e per infortuni degli utenti e dei propri operatori;

Articolo 5 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal _____ e scadenza _____ con possibilità di rinnovo.

Articolo 6 – Continuità nell'erogazione del servizio

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Articolo 7 – Volontari utilizzati

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione n. 4 volontari. Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 117/2017 si specifica che l'attività del volontariato impiegato nell'attività oggetto della presente non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Al volontario possono essere soltanto rimborsati, tramite l'Associazione, le spese effettivamente sostenute e strettamente connesse all'attività prestata, sollevando questa Amministrazione da tutte le responsabilità e sopravvenienti.

Articolo 8 – Rimborso spese

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute verrà disposto dall'Ufficio Finanziario, previa determinazione da parte del responsabile ufficio AA.GG., entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un rendiconto finale delle attività svolte debitamente firmato dal legale rappresentante. La documentazione giustificativa delle spese sarà allegata alla rendicontazione.

Il Comune si riserva di procedere alla verifica della relativa documentazione e, se dovesse emergere che l'entità del contributo riconosciuto non corrisponde ai costi sostenuti per l'attività resa, il competente Ufficio provvederà alla rideterminazione dell'entità del contributo stesso e all'eventuale richiesta di restituzione delle somme che dovessero risultare come non dovute.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese né può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Il rimborso spese totale riconosciuto all'Associazione per le attività svolte non può superare l'importo di € 2.346,79, pari al contributo assegnato ai sensi dell'art. 63, commi 1-4, del Decreto Legge n. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche con Legge 23 luglio 2021, n. 106, avente ad oggetto: *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*.

Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della convenzione in argomento.

A titolo esemplificativo le spese oggetto di rimborso, dietro presentazione dei documenti giustificativi della spesa, sono per spese effettivamente sostenute in relazione alla collaborazione per le attività di cui sopra quali oneri per l'impiego di volontari (rimborso spesa per viaggio/vitto/ ecc.), oneri relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la RCT riferito al periodo di espletamento delle attività, oneri per l'acquisto di DPI e sanificanti, oneri per la realizzazione di specifiche attività (cancelleria, organizzazione di eventi, materiali, corde, giochi, carta, cartone, pennelli, teli, stuoie, ombrelloni, gazebo, etc), oneri per la manutenzione delle aree verdi e delle strutture in legno (materiale di consumo per utilizzo di attrezzi quali tagliaerba, tagliasiepi, decespugliatori, lacci, dischi, carburante, etc), oneri per la pulizia (materiale di consumo, detersivi, etc), oneri per l'acquisto di acqua, borracce e oneri per la redazione del progetto anti-contagio secondo linee guida Governative e Regionali, oneri per il pagamento di personale educativo e/o ausiliario che sovrintende alle attività quali educatori, animatori, esperti di musicoterapia, yoga, etc.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare nel corso dell'attività l'andamento dei servizi con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento del servizio.

Il personale volontario, deve essere dotato dei requisiti di professionalità richiesta dai compiti ricoperti. Inoltre deve avere avuto un'esperienza di almeno 3 anni svolta in servizi analoghi.

La collaborazione deve essere svolta in stretta integrazione con le attività intraprese dall'Amministrazione Comunale e in costante rapporto di condivisione e confronto con il referente comunale nella sua qualità di coordinatore del servizio, Responsabile del Servizio.

Articolo 9 – Controlli

Il comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio reso dall'Associazione.

Articolo 10 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio e nei confronti dei volontari impiegati. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da Agenzia di **Cattolica**, numero: **44032312922 – 44031315275** - in data **23/07/2021**.

Articolo 11 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 12 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7.

Articolo 14 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 15 - Spese contrattuali

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico dell'Associazione. Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono digitalmente.

Guardia Lombardi, li _____

Per il Comune di Guardia Lombardi

Per l'ETS "Oratorio Don Siro Colombo APS – ASD"

DETERMINA

1. di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di dare atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 32, c.2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 192 del Lgs. 267/2000 e atto di affidamento;
3. di affidare, con modalità diretta, ai sensi del D.Lgs. nr. 117/2017, all'Ente del Terzo Settore denominato **"Oratorio Don Siro Colombo APS – ASD"** con sede legale nel comune di Morra De Sanctis alla Piazza F. De Sanctis, 1 e sede operativa in Guardia Lombardi alla Piazza Francesco De Sanctis, 1, C.F.: 91009570648, **Ente del Terzo Settore iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al nr. 58 con Decreto Direttoriale 414/II/12 del 03/12/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, affiliato e riconosciuto dall'ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia, riconosciuta dal Ministero dell'Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con Decreto in data 28 marzo 1972, riconosciuta dal Ministero dell'Interno quale ente educativo e culturale con Decreto in data 27 aprile 1977, iscritta al registro delle associazioni di Promozione Sociale con Decreto Ministero dei Lavoro e Politiche Sociali con il nr. 58 in data 21 novembre 2002), l'attività ludico – ricreativa, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto per bambini e adolescenti di età 0 - 17 anni, nel periodo agosto-settembre, con la presenza di operatori, educatori, o animatori addetti alla loro conduzione, da svolgersi presso l'area messa a disposizione da questo Ente sita alla via Coste (ex area prefabbricati Coste Basse) al fine di:
 - promuovere e realizzare opportunità di socializzazione per bambini ed adolescenti al fine di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale;
 - aiutare i genitori che, nell'attuale fase dell'emergenza COVID, hanno ripreso le consuete attività lavorative;
4. di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento delle suddette attività che, allegato alla presente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che:
 - all'associazione di promozione sociale sarà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e nei limiti del contributo assegnato di € **2.338,36**, giusto quanto disposto dall'art. 56, c. 2, del D.Lgs. nr. 117/2017;
 - il pagamento delle predette spese avverrà in unica soluzione a conclusione delle attività di cui trattasi;
 - di impegnare la somma di € **2.346,79** al cap. 861 del bilancio 2021/2023 imp. nr. 178/2021;
6. di dare atto che i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa anticorruzione e non si trovano in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;
7. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica area della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di dare atto che il presente provvedimento:
 - diviene esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte del ragioniere ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
 - viene comunicato, in elenco, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Vincenzo CAMARCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonio GENTILE

SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lvo n. 267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva con imputazione al capitolo 861 del bilancio 2021/2023 imp. nr. 178/2021.

Li, 13/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ruggiero RESTAINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi dal **14 AGO 2021** al **29 AGO 2021**

Li **14 AGO 2021**



L'INCARICATO
Maurizio Rocco